

## Spese sanitarie

### Cosa sono?

Le spese sanitarie sono:

- spese mediche;
- spese di assistenza specifica;
- spese chirurgiche;
- spese di prestazioni specialistiche;
- spese per protesi dentarie e sanitarie.

### Chi può ottenerle?

La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali.

Sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.

Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone ad essi equiparate sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 104 del 1992.

Per loro, è sufficiente possedere la documentazione rilasciata dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

E' possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità. Con la risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016 l'Agenzia delle entrate ha precisato che nei casi di grave invalidità o menomazione, per beneficiare della deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica è sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della Legge n. 104/1992.

La grave e permanente invalidità o menomazione non implica necessariamente la condizione di handicap grave indicata nell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992.

Per gli invalidi civili senza accertamento di handicap, invece, la grave e permanente invalidità o menomazione deve essere ravvisata, se non espressamente indicata nella certificazione, quando viene attestata un'invalidità totale e in tutti i casi in cui sia attribuita l'indennità di accompagnamento.

### **Come ottenerle?**

Le spese sanitarie si distinguono in deducibili e detraibili.

### **(Approfondimento)**

Sono **interamente deducibili dal reddito complessivo della persona con disabilità:**

- le **spese mediche generiche** (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l'acquisto di medicinali);
- **spese di "assistenza specifica"**.

Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:

- l'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all'assistenza diretta della persona);
- le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all'attività di animazione e di terapia occupazionale.

Per avere diritto alla deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

Se il documento di spesa è intestato solo alla persona con disabilità, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura, annotando sulla stessa l'importo da lui sostenuto.

Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura della persona con disabilità e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapeuta della riabilitazione, eccetera), o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica

**Non sono deducibili:**

- le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogo (che non può essere considerato un professionista sanitario, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall'Agenzia delle entrate dal Ministero della Salute, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali);
- le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l'acquisto dei dispositivi medici. Per queste spese, però, spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull'intero importo della spesa sostenuta;
- le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto del Ministero della sanità 8 giugno 2001 per le quali spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro;
- le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell'apprendimento. Il Ministero della Salute, infatti, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico -educativo, è priva di connotazione sanitaria. Non rileva il fatto che l'attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.

In caso di ricovero della persona con disabilità in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.

Per determinate spese sanitarie e per l'acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una **detrazione dall'Irpef del 19%**.

In particolare, possono essere detratte dall'imposta, per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

**La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico.**

Sono invece ammesse **integralmente alla detrazione del 19%**, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:

- il **trasporto in ambulanza** della persona con disabilità (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte, come detto sopra, solo per la parte eccedente i 129,11 euro);
- il **trasporto della persona con disabilità effettuato dalla Onlus**, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti (per esempio il Comune) che hanno tra i propri fini istituzionali l'assistenza ai disabili;
- l'**acquisto di poltrone** per inabili e minorati non deambulanti e di **apparecchi per il contenimento** di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- l'acquisto di **arti artificiali per la deambulazione**;
- la **costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne** alle abitazioni. Per queste spese la detrazione del 19% non è fruibile contemporaneamente all'agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo sull'eventuale eccedenza della quota dispesa per la quale è stata richiesta quest'ultima agevolazione;
- l'**adattamento dell'ascensore** per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e l'**installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento** installata nell'abitazione della persona con disabilità (anche per queste spese la detrazione spetta per la parte eccedente quella per la quale si fruisce della detrazione relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche);

- **l'acquisto di sussidi tecnici e informatici** rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap (riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992). Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, telefonini per sordomuti e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico;
- **l'acquisto di cucine**, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte dei disabili, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di dette caratteristiche;
- **i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento** dei disabili.

Per le spese effettuate per acquistare **cellulari per sordomuti, sussidi tecnici e informatici e cucine**, si può fruire della detrazione solo se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap. Questo collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'Azienda sanitaria di appartenenza, richiesta dal Dm 14 marzo 1998 per fruire dell'aliquota Iva agevolata. L'**agevolazione** può essere riconosciuta anche per l'acquisto di una **bicicletta elettrica a pedalata assistita**, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti. Per averne diritto, è necessario che la persona con disabilità produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla commissione medica pubblica competente, da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista dell'Azienda sanitaria che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.

Anche per le spese per i **servizi di interpretariato sostenute dai sordi** (riconosciuti tali in base alla legge n. 381 del 26 maggio 1970) è prevista la detrazione del 19%, sull'intero costo sostenuto, purché si possiedano le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. L'agevolazione riguarda i soggetti minorati sensoriali dell'udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Per fruire della detrazione è importante conservare tutte le certificazioni e i documenti di spesa, in quanto potrebbero essere richiesti dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda la documentazione delle spese, sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza). Tale documento potrebbe essere richiesto dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.

In particolare:

- **per le protesi**, oltre alle relative fatture (ricevute o quietanze), è necessario procurarsi e conservare la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura non viene rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, questi deve attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. In alternativa alla prescrizione medica, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle entrate, il contribuente può presentare un'autocertificazione (anche con sottoscrizione non autenticata, se accompagnata da una copia del documento di identità). La dichiarazione va conservata insieme al documento di spesa e deve attestare la necessità della protesi (per il contribuente o per il familiare a carico) e il motivo per la quale è stata acquistata;
- **per i sussidi tecnici e informatici**, oltre alla fattura (ricevuta o quietanza), occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona con disabilità;

- per documentare l'**acquisto di farmaci**, l'unica prova è costituita dallo "scontrino parlante", che deve indicare la natura (farmaco o medicinale), il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), la quantità e il codice fiscale del destinatario del farmaco.

### **A chi rivolgersi?**

Per ottenere maggiori informazioni puoi rivolgerti:

- ai Patronati;
- ai Centri di assistenza telefonica, 848.800.444, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17 e il sabato dalle ore 9 alle 13;
- direttamente agli sportelli degli uffici territoriali dell'INPS.